



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Settore proponente: SETTORE AFFARI GENERALI, URP, CONCESSIONI CIMITERIALI, MESSI COMUNALI, LEGALE

ORDINANZA N. 162 DEL 03/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50, COMMA 5 , E ART. 54 D.LGS N. 267/2000 - ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SPINEA - OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

LA SINDACA

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) e in particolare la legge n. 126/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n.19/2020, convertito con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTE le risultanze, fornite dalla Regione, sull'andamento dei contagi in Veneto, da cui emerge la recrudescenza dei casi di positività al virus Covid-19 con un incremento dei contagi in tutta la Regione;

DATO ATTO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" non c'è più l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti e che lo stesso Ministero con ordinanza del 28 ottobre 2021 ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza 22 giugno 2021;

DATO ATTO CHE, in sede di C.P.O.S.P. tenutosi il 1 dicembre e presieduto dal Prefetto di Venezia, i Direttori dei Servizi Socio Sanitari delle AUSL n. 3 e 4 hanno riferito in merito alla situazione epidemiologica della Città Metropolitana di Venezia, evidenziando che nell'ultimo mese si è osservato un trend in aumento di casi positivi al COVID-19 con concreto pericolo di nuova massiva diffusione del virus;

CONSIDERATO CHE, alla luce dei dati appresi in sede di C.O.S.P.P. e di quanto emerso nello stesso incontro, i Sindaci sono stati invitati ad adottare, ognuno per il proprio territorio di competenza, e per quanto oggetto della presente, in tutto il territorio del comune di Spinea, specifici provvedimenti a tutela della salute pubblica, assumendo con urgenza ogni ulteriore misura idonea a contenere la possibile diffusione della pandemia;



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

RILEVATO CHE il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure già indicate dalla norma tra quelle idonee ad impedire la diffusione del contagio;

EVIDENZIATO CHE, specie nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2021 e il 6 gennaio 2022, antecedente e susseguente le tradizionali festività natalizie, potrebbero crearsi situazioni occasionali, anche improvvise, in cui il distanziamento interpersonale di almeno un metro potrebbe non essere garantito

DATO ATTO CHE la situazione epidemiologica della nostra Provincia, e in particolare del Comune di Spinea, evidenzia nell'ultimo mese un trend in aumento di casi positivi al COVID-19 soprattutto fra le fasce più giovani con concreto pericolo di nuova massiva diffusione del virus;

RITENUTO CHE, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la formazione di possibili assembramenti di persone nelle vie e aree pedonali del comune nel periodo prossimo e corrispondente alle Festività ed agli eventi Natalizi, sia il requisito dell'urgenza, per il potenziale pericolo di danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

RILEVATO CHE si è proceduto ad effettuare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, temperando il diritto alla salute, individuale e collettiva, sancito dall'art. 32 della Costituzione, con i diritti di circolazione, riunione e di tutela dell'iniziativa economica;

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 9 gennaio 2022, riservandosi una successiva valutazione all'evidenza dell'evoluzione del contesto pandemico;

RITENUTO pertanto, necessario disporre, fino a cessata emergenza, l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") da domenica 5 dicembre 2021 fino a domenica 09 gennaio 2022 compresa, salva diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire nelle vie ed aree pedonali pubbliche;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale";

VISTO l'art. 3 comma 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

VISTO il D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

da domenica 05.12.2021 fino a domenica 09.01.2022 compresa, salvo diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire, l'obbligo di indossare, nelle vie e aree pedonali pubbliche, le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di salute non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Sono esentati dal predetto obbligo anche coloro che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone;

L'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge n.19/2020 convertito con modifiche dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Venezia cui compete il coordinamento sulla vigilanza e l'esecuzione dei provvedimenti derivanti dall'emergenza COVID 19, ed inviato per quanto di rispettiva competenza, alla Questura di Venezia, alla Stazione dei Carabinieri di Mirano, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Mirano, ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese è affidato il compito di farlo osservare.



CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data di pubblicazione

Il Sindaco
Martina Vesnaver